

STATUTO Dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTELARIO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale Artelario. Artelario è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Artelario persegue i seguenti scopi:

- Divulgare i fenomeni culturali legati al mondo dei blog e di Internet.
- Diffondere la conoscenza dei blog come strumento culturale e di informazione nel mondo giovanile e non;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nell'ambito di suddetti interessi.

Art. 3. - L'associazione Artelario per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività editoriale: pubblicazione di una rivista e di un sito internet divulgativo sull'associazione.
- Attività culturali: conferenze, dibattiti, seminari, presentazioni.

Art. 4. - L'associazione Artelario è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci, che possono essere ordinari o sostenitori, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo. Il contributo associativo è stabilito dal consiglio direttivo e può essere soggetto a rivalutazione all'apertura di ogni nuovo anno di attività.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- Beni mobili e immobili,
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il vicepresidente, il tesoriere

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità per via telematica.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto dai fondatori dell'associazione, che hanno diritto di farne parte ad interim. Ogni tre anni il consiglio è chiamato ad eleggere il presidente, vicepresidente, tesoriere. Nel caso di rinuncia di uno dei soci fondatori, l'Assemblea è chiamata ad eleggere un nuovo membro.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Artelario. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

-il presidente;

-da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15. - Il presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal consiglio direttivo. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera